

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

In _____.

Avanti a me dott. _____;

sono presenti i signori:

- _____, nato a _____, residente a _____, cod. fisc. _____, che interviene al presente atto non in proprio ma quale _____ della **“Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana”** (d'ora in avanti anche solo **“Coeso Sds Grosseto”**), in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 1258070539, con sede legale in Grosseto, Piazza Duomo n. 1, a tale atto autorizzato _____ (socio fondatore promotore);

- _____, nato a _____, residente a _____, cod. fisc. _____, che interviene al presente atto non in proprio ma quale _____ del **“Comune di _____ (GR)”**, in persona del Sindaco-legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. _____, con sede legale in _____, a tale atto autorizzato _____ (socio fondatore promotore);

[REPLICARE PER QUANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE]

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono io notaio certo, mi hanno richiesto di far risultare dal presente atto quanto segue:

Art. 1) Viene costituita la Fondazione di partecipazione del terzo settore denominata **“FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER GLI STILI DI VITA SANI ETS”**, ubicata legalmente in Grosseto, presso la sede della Società della Salute di Grosseto, via Damiano Chiesa, n.12.

Art. 2) La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore della collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione inoltre può esercitare, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività di supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone coinvolte nell'ambito di attività della Fondazione e promuova stili di vita sani.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori, fondatori e sostenitori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione

dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web/social network;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 3) La Fondazione è costituita con durata illimitata.

Art. 4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i componenti qui mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 5) Il patrimonio della Fondazione sarà composto da: a) fondo di dotazione; b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori e successivamente dai sostenitori, volontari, enti e privati, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo; dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; da eventuali altri contributi concessi dallo Stato,

enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori (promotori e non), sostenitori, volontari, enti e privati; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione viene assegnata alla stessa, destinandola a fondo di dotazione, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), da ciascun socio fondatore promotore nelle seguenti misure

"Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana - Coeso Sds Grosseto": euro 20.000,00;

"ENTE _____": euro _____;

[REPLICARE PER QUANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE]

Art. 6) L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Art. 7) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.).

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da tanti membri quanti sono i

Soci Fondatori Promotori firmanti l'atto costitutivo, nella misura di un'unità per ciascuno, con l'eccezione di Coeso Sds Grosseto che, in virtù della propria missione istituzionale, ha diritto a due posti.

I membri del primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono così nominati in sede di Atto Costitutivo:

a) n. 2 membri dal Fondatore Promotore "Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana - Coeso Sds Grosseto";

b) n. 1 membro dal Fondatore Promotore " _____";

[REPLICARE PER QUANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE]

Quali componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati:

- dal socio fondatore promotore " Coeso Sds Grosseto" i signori _____
e _____, che accettano;

- dal socio fondatore promotore _____ il signor _____ che accetta;

[REPLICARE PER QUANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE]

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

3) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 dello Statuto possono divenire Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.

4) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

5) nominare i componenti del Comitato Scientifico;

6) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

7) deliberare sull'accettazione di soggetti che si propongono come Volontari;

8) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Art. 8) Imposte e spese del presente atto, annessi e dipendenti sono assunte dalla Fondazione.

Art. 9) Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie al fine di conseguire presso le autorità competenti l'acquisto da parte della Fondazione della personalità giuridica.

Agli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene altresì facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini di cui sopra.